

Codice DB1409

D.D. 11 agosto 2010, n. 2120

Autorizzazione idraulica n. (n640) - per lavori di demolizione opere di ostruzione della scala di risalita della fauna ittica ai fini del rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vitale) di base calcolato per l'effetto dell'art. 9 del D.P.G.R. 8/R/2007 dalla Provincia di Biella con D.D. n. 2153 del 04/08/2010 relativamente alla Concessione di derivazione dal Torrente Cervo in capo al Consorzio Irriguo Castellengo.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare d'ufficio, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Consorzio Irriguo di Castellengo di Cossato con sede in Frazione Castellengo, n. 32 a Cossato, nella persona del legale rappresentante ad eseguire la demolizione dell'ostruzione costituita da materiale lapideo bloccato con cls presente sulla sommità della scala di risalita dei pesci in prossimità della derivazione citata in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno limitarsi esclusivamente alla demolizione dell'ostruzione presente in alveo senza interessare altre parti del corso d'acqua, fatto salvo quanto indicato nei punti seguenti;
2. la demolizione dovrà essere realizzata asportando completamente il manufatto presente senza lasciare tracce e andando a sistemare il fondo alveo sottostante uniformemente rispetto alla parte circostante l'intervento;
3. il Consorzio irriguo di Castellengo di Cossato dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata prima dell'inizio dei lavori il nominativo della ditta incaricata dei lavori di demolizione e gli eventuali mezzi utilizzati che saranno impiegati in alveo, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, il quale ad avvenuta ultimazione dovrà attestare che gli interventi siano state eseguiti a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Biella e contenute nel presente provvedimento. Inoltre dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori per consentire eventuali accertamenti;
4. il materiale di risulta proveniente dalle demolizioni contenente cls dovrà essere allontanato dall'alveo e smaltito in pubblica discarica mentre il restante materiale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o imbottiture di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante le operazioni di demolizione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo